



COMUNE DI GAGLIOLE

Provincia di Macerata

Registro Generale n. 3

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 3 DEL 04-02-2021

Ufficio: POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: Viabilità permanente Strada vicinale Feggiano - Divieto di transito per autocarri superiori a 35 quintali

IL SINDACO

Prot. N. 430
Del 02.02.2021

OGGETTO: Viabilità permanente – Strada vicinale Feggiano : divieto di circolazione mezzi pesanti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

TENUTO CONTO delle continue lamentele da parte dei residenti in Loc. Feggiano in merito alla strada vicinale, che collega la S.P. 256, la quale presenta una situazione critica che va peggiorando, in conseguenza del passaggio frequente dei mezzi pesanti;

VISTO che la strada presenta per tutta la sua lunghezza una carreggiata alquanto ridotta che rende difficoltoso pertanto malagevole il transito in particolar modo l'incrocio dei veicoli con m.c.p.c. superiore a 35 q.;

CONSIDERATO che sulla strada vicinale non sono presenti attività industriali e/o artigianali e che pertanto la strada vicinale FEGGIANO viene utilizzata quale percorso più breve solo per il transito al fine di raggiungere Loc. Acquosi e località limitrofe quali frazioni di Gagliole;

RITENUTO opportuno, quindi, per le predette motivazioni vietare, in modo permanente, il transito ai mezzi con m.c.p.c. superiore ai 35 q. per trasporto di cose;

VISTO il nuovo Codice della Strada approvato con decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 e s.m.i.;

VISTO IL D.lgs. 18.08.2000, N. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

RITENUTE le condizioni del piano stradale inadeguate e incompatibili con la circolazione dei veicoli di massa complessiva oltre 35 q.;

CON DECORRENZA IMMEDIATA ORDINA

L'istituzione del divieto di transito permanente per i veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore ai 35 q. destinati al trasporto di cose, ad esclusione dei veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e quelli utilizzati per servizi di pubblica utilità.

Il divieto di transito viene istituito a partire dall'incrocio con la S.P. 256 e la strada vicinale Feggiano.

La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali stradali e gli altri provvedimenti previsti dal Codice della Strada che saranno apposti a cura e spese dell'Ufficio Polizia Locale tramite operai dipendenti ed è altresì resa nota mediante pubblicazione all'albo comunale. Il Responsabile del Procedimento amministrativo per il presente provvedimento è il Sindaco Sandro Botticelli.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico anche mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line ai sensi dell'art. 32 comma 1, della legge 69/2009.

AVVERTE

Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà ai sensi del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. per inosservanza delle norme sulla circolazione stradale.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con le modalità previste dall'art. 74 del D.P.R. 495/1992.

In alternativa, sempre entro 60 gg, è esperibile, altresì, ricorso giurisdizionale al T.A.R., nonché, entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Gagliole, li 02.02.2021

IL SINDACO
Dotto. Sandro Botticelli

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to BOTTICELLI SANDRO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 02-03-2021 al 17-03-2021.

Lì 02-03-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to BOTTICELLI SANDRO

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BOTTICELLI SANDRO